

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Sezione Fallimentare

Ricorso per l'ammissione alla Procedura

Piano di Liquidazione ex art. 14 ter comma 3 Legge n. 3/2012 e successive modifiche

Nell'interesse di:

CASTELLINI DANIELA, nata a Castel San Pietro Terme (BO) in data 20/02/1973 e ivi residente (cap 40024) in Via . , elettivamente domiciliata in Bologna, Via Rialto 9, nello studio dell'Avv. Cinzia Gordini (C.F.: pec:) e dell'Avv. Tea Poli (C.F.

pec:) che lo rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente in forza di mandato in calce al presente ricorso e che fin da ora chiedono che tutte le comunicazioni afferenti al presente procedimento vengano effettuate agli indirizzi pec sopra specificato o via fax al n. . Le predette legali dichiarano di essere totalmente antistatarie, anche per le spese vive.

PREMESSO CHE

- L'attuale istante si trova incolpevolmente a rispondere, a distanza di due decenni, di debiti di alcune centinaia di migliaia di euro, contratti tra il 2001 e il 2002, dal suo ex marito, Sig. Antonio Aloia (nato a Colletorto il 6/11/1970), con ben quattro istituti bancari che, per accondiscendere alla erogazione dei mutui dallo stesso richiesti, hanno preteso anche la garanzia personale della signora Castellini, nonostante la stessa, ora come allora, non possedesse praticamente nulla, ad eccezione della sua retribuzione da dipendente.
- Tale condizione di sovraindebitamento le è stata resa palese solo a seguito di una verifica dello scrivente studio legale, a cui la stessa si è rivolta dopo avere ricevuto, in data 9/03/2021, la notifica di un atto di precetto per €. 79.790,70 da parte della creditrice Elipso Finance Srl (cessionaria di Banca Antonveneta spa) che ha

successivamente proceduto al pignoramento del quinto della retribuzione della signora Castellini, con procedura R.G. n. 1014/202, tuttora pendente davanti all'ufficio delle esecuzioni mobiliari del Tribunale di Bologna.

- A seguito degli accertamenti effettuati dagli scriventi legali, la signora Castellini è stata edotta del suo importante indebitamento, di cui aveva generica conoscenza, avendo sempre ritenuto che della cosa dovesse occuparsi l'ex marito, da cui si è separata e poi divorziata da molti anni.
- In data 7/02/2022 la signora Castellini presentava istanza per la nomina di un gestore della crisi presso l'Organismo di Composizione della Crisi presso l'Ordine degli Avvocati di Bologna che procedeva a protocollarlo e a nominare la Commissione competente, la quale, dopo attenta istruttoria e confronto con l'indebitata, ha redatto l'allegata relazione, all'esito della quale così concludeva: ***“Il Collegio dei Gestori, alla luce della documentazione in atti, delle dichiarazioni e precisazioni fornite dai difensori dell'istante e delle verifiche svolte, esprime parere positivo in ordine alla proposta di liquidazione presentata dalla signora Castellini, rilevando come la stessa abbia messo a disposizione del ceto creditorio l'intero proprio patrimonio attuale, ivi comprese le quote di proprietà dei beni immobili e quota parte del reddito da lavoro, ad eccezione unicamente degli importi da destinare al sostentamento proprio, nonché gli eventuali ulteriori beni e/o utilità sopravvenuti ex art. 14-undecies L. n. 3/2012. accettato l'incarico conferito. Il gestore della crisi, così nominato, ha poi effettuato incontri e colloqui con l'attuale ricorrente e con i suoi legali, i quali hanno provveduto a trasmettere ulteriore documentazione, ad integrazione di quella già inviata al momento dell'istanza di nomina.”***
- Nel caso specifico, sussiste il requisito di cui all'art. 6 comma 1, Legge n. 3/2012, essendo la ricorrente persona fisica e pertanto non soggetta né assoggettabile ad altre procedure concorsuali; sussiste altresì il requisito oggettivo di cui all'art. 6 comma 2 lettera a) Legge n. 3/2012, in quanto la parte ricorrente si trova in una situazione di sovraindebitamento e cioè di perdurante squilibrio tra le obbligazioni

assunte e il patrimonio e il patrimonio prontamente liquidabile; la ricorrente non ha mai fatto ricorso ad alcuno dei procedimento di cui alla Legge n. 3/2012 né ha mai subito provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della medesima legge.

Tutto ciò premesso, la signora Casellini, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

propone

Domanda di liquidazione dei beni di cui è proprietaria e offre il quinto della retribuzione attualmente pignorato da un solo creditore, nonché la parte del TFR che il datore di lavoro consentirà di destinare alla presente procedura.

1. Storia della ricorrente

All'epoca dei fatti che hanno dato origine al corrente sovraindebitamento, la signora Castellini aveva poco più di 20 anni e si era appena sposata con il sig. Antonio Aloia che, il 12/01/2001, costituì la SAS NET CAFE', in qualità di accomandatario, indicando la moglie come accomandante (cfr. doc. 1).

Di tale società, si è sempre occupato esclusivamente il Sig. Aloia, che gestiva il bar con la omonima insegna, senza possedere né la sufficiente disponibilità economica né la dovuta capacità imprenditoriale, sicché, dopo avere fatto massicciamente ricorso al credito bancario, lo stesso aveva poi dovuto cedere l'azienda dopo soli tre anni di esercizio, nei quali aveva costantemente aumentato l'indebitamento suo e della giovane moglie, omettendo di pagare i ratei dovuti alle banche.

Come risulta dall'allegato estratto contributivo dell'INPS, la signora Castellini è sempre stata lavoratrice subordinata, salva la parentesi coincidente con gli anni in cui era sposata con il sig. Aloia, da cui poi riuscì a divorziare, ottenendo la sentenza di divorzio alla fine del 2010 (cfr. doc.ti nn. 2, 3 e 6).

Oltre a figurare come accomandante della NET CAFÈ sas, la signora Castellini veniva nominata, sempre nel gennaio del 2000, socia accomandataria di un'altra società che si occupava di noleggio di videocassette, denominata PASSWORD VIDEOCENTER SAS, che veniva ceduta a terzi nel 2003. La signora Castellini apprendeva solo nel 2013 di essere stata all'epoca nominata liquidatrice della società all'epoca della cessione e provvedeva

quindi a cancellare la società dai registri presso la CCIAA in data 4.06.2013 (cfr. doc.ti nn. 4 e 5).

In quegli anni, la signora Castellini ha di fatto lavorato per il marito, svolgendo compiti meramente esecutivi che avrebbero dovuto essere inquadrati e retribuiti come lavoro subordinato.

Ad ogni buon conto, nessuna delle voci di indebitamento attuali risulta riconducibile alla società di cui ella risultava socia accomandataria.

Purtroppo, l'istante è in possesso esclusivamente del contratto di mutuo fondiario stipulato dal marito il 9 luglio 2004 con la Banca Nazionale del Lavoro, che le è stato notificato nel 2006, quale titolo esecutivo, insieme al precetto, mentre non ha mai avuto gli altri documenti che il marito le ha fatto all'epoca sottoscrivere in qualità di garante. Era lui che gestiva le attività e i relativi impegni economici e lei ha conservato solo gli atti giudiziari che man mano le venivano notificati (si vedano i documenti n. 7, sub vari).

2. Situazione debitoria

La situazione debitoria complessiva è emersa solo dopo il pignoramento dalla stessa recentemente subito da parte della Elipso Finance srl, già IFIS NPL SERVICING, cessionaria di BANCA ANTONIANO VENETA, a seguito del quale la signora Castellini dava incarico difensivo allo scrivente Studio che effettuava le opportune verifiche presso gli archivi della Banca d'Italia e del CRIF e, successivamente, presso l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate Riscossione.

Al termine di tali verifiche, veniva ipotizzato un indebitamento complessivo pari ad €. 598.951,89, come illustrato nel documento n. 12 allegato e veniva pertanto richiesto subito la nomina di un gestore della crisi che procedeva ad assumere istituzionalmente le opportune informazioni. Riguardo alle risultanze dell'ufficio riscossione, risultava che la signora Castellini aveva negli anni provveduto a pagare numerosi importi dovuti, mentre altri ruoli risultavano sgravati per rottamazione, rimanendo così iscritte soltanto due ruoli: il n. _____ relativo a un debito per Irpef del 2003 oltre sanzioni e accessori €. 11.167,67 e un altro piccolo ruolo n. _____, per diritto annuale

CCIAA 2013 (relativa certamente alla cancellazione della società Password di cui all'epoca l'istante scoprì di risultare liquidatrice) pari a complessivi €. 235,85 (cfr. doc. n. 9). Riguardo a tali ultimi importi, ad oggi prescritti è stata proposta istanza di sgravio per decorrenza dei termini, della quale si attende l'esito (cfr. doc. n. 11)

Nessuna segnalazione veniva rinvenuta sul CRIF mentre, sull'archivio di Banca d'Italia, risultavano varie segnalazioni molto datate e ripetute di anno in anno, relative a debiti della signora Castellini in qualità di garante del marito, pari a complessivi €. 591.509,10, solo per sorte capitale, nei confronti delle banche ELIPSO FINANCE (cessionaria di Banca Antonveneta SPA), INTESA SAN PAOLO, BANCA POPOLARE DI MILANO; BANCA NAZIONALE DEL LAVORO (cfr. doc. n. 8). Successivamente, quando già era stata richiesta la nomina del gestore della crisi, perveniva alla sig.ra Castellini, una raccomandata dai legali di ACERO SPV SRL, a sua volta cessionaria di ELIPSO FINANCE, che reclamava il pagamento della somma di €. 6.131,23, senza tuttavia indicare né documentare la causale di tale preteso credito. Le sottoscritte legali chiedevano quindi chiarimenti all'Avv. Alessandra Fini (legale di Elipso Finance nell'esecuzione presso terzi pendente), la quale confermava trattarsi di una parte del complessivo debito del sig. Aloia nei confronti di Antonveneta (di cui la Castellini compariva come garante), poi a sua volta ceduto da Elipso Finance ad Acero Spv. E comunque ulteriore rispetto al credito azionato con il pendente pignoramento presso terzi da Elipso Finance (cfr. doc.ti nn.22 e 23).

Le sottoscritte legali inviavano inoltre, a mezzo pec, le allegate richieste alle predette banche, per ottenere le informazioni e documentazioni dovute, rilevando peraltro che il lungo tempo trascorso dalle ultime interruzioni della prescrizione conosciute, militava per l'estinzione definitiva dei loro crediti (doc. n. 13).

Venivano poi effettuate le visure catastali e ipocatastali su base nazionale, da cui risultavano due iscrizioni ipotecarie, richieste nel 2006 da due delle banche sopra indicate, in forza di decreti ingiuntivi ottenuti nello stesso anno 2006: Intesa San Paolo (ex UBI Banca ex Banca popolare Commercio e Industria) e Banca Popolare di Milano (cfr. doc. n. 14).

Data la situazione, si ritiene che per la più esatta quantificazione dell'esposizione debitoria complessiva debba farsi riferimento a quanto accertato dal gestore della crisi, a cui i creditori hanno certamente risposto con maggiore celerità e limpidezza.

3 Beni e crediti messi a disposizione dei creditori

La signora Castellini mette a disposizione dei creditori tutti i beni e i crediti che possiede, ad eccezione di ciò che le necessita per le esigenze di vita quotidiane.

La ricorrente percepisce una **retribuzione media netta di € 1.457,60 per 13 mensilità l'anno** (vedi dichiarazione del terzo pignorato nell'esecuzione in corso, doc. n.15).

Al 31/12/2021 aveva un saldo attivo di **conto corrente pari ad € 6.409,72** (cfr. doc. n. 16). Come da documentazione allegata, gli unici beni immobili dalla stessa posseduti sono costituiti da quattro frazioni di 1/3 ciascuna di terreni seminativi/arborei, siti in Comune di Argelato, i cui comproprietari sono, per tre lotti il sig. (imprenditore agricolo) e per l'ultimo lotto le signore e , rispettivamente sorella e madre dell'ex marito dell'attuale istante. Come dal prospetto della situazione debitoria (doc. n. 12) e dalle visure catastali e ipocatastali (doc. 14) i predetti beni risultano ipotecati nel 2006, da Intesa San Paolo e da Banca Popolare di Milano.

Per quanto riguarda le quote dei terreni in comproprietà con il sig. , quest'ultimo ha da tempo offerto alla signora Castellini la somma di **€ 10.000,00** sulla base dei criteri di stima indicati dal listino prezzi approvato dalla Provincia di Bologna. Con riguardo alle quote del lotto agricolo posseduto in comproprietà con la ex suocera e la ex cognata, la signora Castellini volentieri offre anche tale quota ai creditori, pur non avendo ricevuto alcuna proposta d'acquisto da parte delle comproprietarie.

Inoltre, **la signora Castellini offre il quinto della sua retribuzione**, attualmente trattenuto in pendenza del pignoramento presso il datore promossa dalla Elipso Finance, iscritto al **Tribunale di Bologna, RGE n. 1014/2021 udienza 09/02/2022 dr.ssa Bellettati**. Come dichiarato dal datore di lavoro nell'ambito della predetta procedura esecutiva, **l'importo medi mensile del salario, al netto delle trattenute contributive e fiscali è pari ad € 1.457, 60 per 13 mensilità, mentre il TFR maturato è di € 9.089,93 a marzo 2021.**

Quindi, riassuntivamente, la Signora Castellini, ai fini della risoluzione della crisi da sovraindebitamento, offre ai creditori:

- **il quinto della sua retribuzione già accantonato nella procedura esecutiva pendente, pari ad €. 3.789,76, calcolato sulla base della retribuzione media mensile indicata dal datore di lavoro terzo pignorato in €. 1.457,60 per 13 mensilità, oltre al quinto della sua retribuzione, pari mediamente ad €. 291,52 per 13 mensilità, per tutte le annualità di durata della procedura;**
- **il prezzo delle quote dei tre terreni agricoli in comproprietà , pari ad €. 10.000,00, accollandosi il costo della cancellazione delle ipoteche;**
- **il prezzo della quota del terreno agricoli in comproprietà e la cui stima non è attualmente nota ma che, tenuto conto della stima conosciuta del terreno limitrofo dovrebbe essere pari a circa 2.000 euro;**
- **l'eventuale eccedenza giacente sul conto corrente, rispetto alle spese necessarie per le ordinarie esigenze di vita della ricorrente;**
- **i beni e crediti eventualmente sopravvenuti durante la procedura, al netto delle passività.**

4 Meritevolezza

Dalla narrativa che precede, si crede che sia evidente come la signora Castellini si sia trovata nella presente situazione di indebitamento del tutto incolpevolmente.

La signora era molto giovane quando si è sposata con il sig. Antonio Aloia, del quale aveva fiducia e che invece l'ha coinvolta nel suo enorme indebitamento.

Né prima, né dopo la disavventura matrimoniale, la signora Castellini ha avuto problemi di alcun genere.

Il certificato del casellario giudiziale è negativo, mentre si sta resolvendo per intervenuta prescrizione una vicenda penale risalente all'epoca di cui si è detto e alla quale comunque la signora Castellini era totalmente estranea (doc. n. 17).

Per quanto il pendente giudizio penale riguardi vicende risalenti al 2009/2010, che quindi non dovrebbero incidere sulla valutazione della meritevolezza, si ritiene opportuno

accennare brevemente ai fatti che diedero origine all'indagine della guardia di Finanza e al conseguente procedimento penale.

Come rilevabile dall'estratto contributivo che riporta la storia lavorativa della sig.ra Castellini, all'epoca la stessa era dipendente, insieme ad altri colleghi, della società GESTI.COM S.R.L., il cui legale rappresentante morì improvvisamente, ma la società veniva comunque di fatto gestita dal socio vivente, per cui tutti i dipendenti, compresa la signora Castellini, proseguirono nelle mansioni che avevano sempre svolto. A seguito di un'ispezione della Guardia di Finanza, venne verificata la sussistenza di gravi irregolarità fiscali compite dalla gestione precedente e da quella attuale, irregolarità di cui furono accusati anche alcuni dipendenti, tra cui la sig.ra Castellini, nel presupposto che avessero agito quali amministratori di fatto. Nonostante la sig.ra Castellini abbia sempre protestato la sua estraneità ai reati che le sono stati all'epoca contestati, avendo la stessa solo dato esecuzione agli ordini che le venivano impartiti e di cui non conosceva le motivazioni e lo scopo, non le è stata finora data la possibilità di difendersi compiutamente nel merito, in quanto il processo non è mai entrato nel vivo della fase dibattimentale. Peraltro, tali reati sono ormai prescritti e il giudice ha preannunciato che alla prossima udienza di settembre 2022, chiederà alla sig.ra Castellini di accettare la prescrizione.

La signora Castellini è divorziata da oltre 12 anni e ha vissuto e vive tuttora solo sui proventi del suo lavoro in qualità di dipendente.

Il complessivo indebitamento bancario indicato nello schema allegato (a cui occorre aggiungere l'ultimo piccolo credito della Acero SPV di cui si è detto sopra) e meglio illustrato nell'allegata relazione dell'OCC) non è certo e dovranno le banche creditrici documentare e giustificare i loro crediti e provare di avere interrotto la prescrizione, stante il lunghissimo tempo decorso da quando si presume sia sorto il debito e da quando sono state effettuate le ultime interruzioni delle prescrizioni, mediante le notifiche degli unici atti giudiziari che la signora Castellini ha ricevuto e che si offrono in visione.

Si precisa infine che le scriventi legali, completamente antistatarie per le spese e anticipatarie anche delle spese vive, chiedono che il loro credito, desumibile dal disciplinare d'incarico sottoscritto dalla ricorrente e ritenuto congruo dall'OCC, pari ad €.

2.000,00, oltre spese generali di studio del 15%, Iva, cpa e rimborso di tutte le anticipazioni documentate, sia inserito nel piano in prededuzione (cfr. doc. n. 10).

Si chiede di tenere conto che, con l'adempimento del piano qui proposto, i creditori potranno comunque agire nei confronti del debitore principale, sig. Aloia Antonio, per ottenere il residuo dovuto.

Tutto ciò premesso, la ricorrente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

chiede

La liquidazione dei tutti i propri beni ai sensi e per gli effetti della legge n. 3/2012 e che, conseguentemente che il Tribunale adito voglia:

- 1) Dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione di tutti i beni della ricorrente, escludendo da questi i beni necessari agli usi familiari e alle esigenze ordinarie della vita e nominando un liquidatore in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del regio decreto 16/0371942 n. 267;
- 2) Disporre che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possono, sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni esecutive (in particolare il pignoramento presso terzi pendente presso il Tribunale di Bologna, Sez. Esecuzioni Mobiliari, iscritto al RGE N. 1014/2021) o cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- 3) Liquidare le competenze dovute sottoscritte legali da liquidare in prededuzione nell'ambito della procedura.
- 4) Adottare ogni ulteriore provvedimento diretto all'attuazione della procedura richiesta.

Si allegano:

A – Relazione dell'OCC e documentazione allegata;

1. visura CCIAA Net Café sas;
2. certificato stato civile Castellini;
3. estratto contributivo Inps Castellini;
4. Visura Password Castellini;

5. Visura Password Zanella;
6. Scheda persona CCIAA;
- 7A. Elipso-Ifis-Antonveneta;
- 7B. Banca Antoniano Veneta;
- 7C. Banca Nazionale del Lavoro;
8. Banca d'Italia e CRIF;
9. Agenzia delle Entrate Riscossione zip;
10. Disciplinare firmato;
11. Richiesta annullamento in autotutela;
12. Situazione debitoria;
13. pec banche zip;
14. visure catastali e ipocatastali zip;
15. pignoramento retribuzione zip;
16. estratti conto banca zip;
17. certificati penali;
18. certificato di residenza Castellini;
19. stato di famiglia Castellini;
20. carta identità e codice fiscale Castellini;
21. stime terreni agricoli porvincia di Bologna;
22. Acero spv srl ex Elipso;
23. gmail Castellini-Elipso Finance srl;
24. Castellini pignoramento rinvio 6.05.2022.

Si dichiara che il presente ricorso ha per oggetto la composizione della crisi da sovraindebitamento, per il quale è previsto un contributo unificato fisso di €. 98,00.

Bologna, 28 aprile 2022

Avv. Tea Poli

Avv. Cinzia Gordini